

IL REGIME DEI “NUOVI” CONTRIBUENTI MINIMI

D.L. n. 98/11, convertito nella L. n.
111/11 (cosiddetta “Manovra
Correttiva”)

PARTE DAL 2012 IL REGIME DEI “NUOVI” CONTRIBUENTI MINIMI

- Il nuovo regime decorre dal periodo d'imposta 2012
- Riguarda esclusivamente persone fisiche che:
 - Iniziano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
 - Hanno iniziato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008.

- Il nuovo regime andrà a sostituire il regime dei contribuenti minimi previsto ai commi da 96 a 117 dell'art. 1 della L. n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008) e probabilmente anche il regime agevolato per le nuove iniziative produttive previsto all'art. 13 della L. n. 388/2000 (dovrà essere chiarito se la norma dovrà essere considerata implicitamente abrogata).

E per chi dal 2012 non avrà le caratteristiche per poter accedere al nuovo regime?

- Passaggio automatico ad un regime che mantiene alcune delle principali semplificazioni del regime dei minimi ma perde l'esenzione dall'IVA e l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
- Applicazione del regime contabile ordinario.

Attesa di provvedimenti Agenzia Entrate che dovranno disciplinare:

- Sia le concrete modalità di funzionamento del nuovo regime dei c.d. ex minimi;
- Sia tutti gli altri aspetti disciplinati nell'art. 27 della L. n. 111/11 di conversione del d:L. n. 98/11.

LA NORMATIVA PRECEDENTE

Regime agevolato per le nuove iniziative produttive

- **Soggetti ammessi:**
 - Persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa
 - Imprese familiari
- **Modalità per usufruirne:**

Scelta con presentazione comunicazione inizio attività

Regime dei contribuenti minimi

- **Soggetti ammessi:**

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa o arti e professioni.
- **Modalità per usufruirne:**

Si applicava automaticamente, in quanto rappresentava il regime naturale sia per i contribuenti che iniziavano una nuova attività sia per quelli già in esercizio.

Regime agevolato per le nuove iniziative produttive

- **Condizioni:**
 - il soggetto non doveva aver esercitato, nei 3 anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa;
 - la nuova attività non doveva costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;
 - l'ammontare dei compensi non doveva superare il limite di Euro 30.987,41 per l'attività professionale o artistica ovvero Euro 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di Euro 61.974,82 per le imprese esercenti altre attività;
 - dovevano essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Regime dei contribuenti minimi

- **Condizioni:**
 - il soggetto non doveva aver conseguito nell'anno solare precedente ricavi o compensi in misura superiore a Euro 30.000;
 - il soggetto non doveva aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a Euro 15.000;
 - il soggetto non doveva aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori.

Regime agevolato per le nuove iniziative produttive

- Durata:

Si applicava al periodo d'imposta in cui l'attività era iniziata e ai 2 successivi.

- Agevolazioni fiscali:

Prevedeva il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al **10%** del reddito di lavoro autonomo o del reddito d'impresa determinato nei modi ordinari. L'imposta veniva versata a saldo entro i termini ordinari. Nel caso di compensi soggetti a ritenuta d'acconto, i sostituti d'imposta non dovevano operare la ritenuta.

Regime dei contribuenti minimi

- Durata:

Si applicava per opzione del contribuente oppure per legge e non prevedeva una durata massima.

- Agevolazioni fiscali:

Prevedeva il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al **20%** del reddito. Restavano soggetti all'applicazione delle ritenute, che si consideravano effettuate a titolo di acconto

Regime agevolato per le nuove iniziative produttive

- **Semplificazioni**
 - **Esonero:**
 - dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA;
 - dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA;
 - dal versamento dell'acconto annuale dell'IVA;
 - dal versamento delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF.

Regime dei contribuenti minimi

- **Semplificazioni**
 - **Esonero:**
 - dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA (non potevano esercitare il diritto di rivalsa, né potevano detrarre l'IVA assolta sugli acquisti; le fatture o gli scontrini emessi non dovevano recare l'addebito dell'imposta);
 - dal versamento delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF;
 - dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi;
 - dalla compilazione degli studi di settore e dei parametri.

Regime agevolato per le nuove iniziative produttive

– Obblighi:

- conservazione e numerazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi, ove prescritto;
- presentazione delle dichiarazioni annuali;
- versamento dell'acconto e del saldo IRAP.
- Versamento del saldo IVA.

Regime dei contribuenti minimi

– Obblighi:

- conservazione e numerazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi, ove prescritto;
- integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari o quelli cui si applica l'inversione contabile (reverse charge), con versamento dell'imposta dovuta e presentazione degli elenchi Intrastat.

IL NUOVO REGIME DEI SUPER MINIMI

- Entrerà in vigore il 1° gennaio 2012
- Sarà riservato esclusivamente alle persone fisiche che:
 - intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
 - hanno già intrapreso una delle suddette attività in data successiva al 31/12/2007;

ferme restando le condizioni di cui al comma 96 della Finanziaria 2008:

- superamento del limite di Euro 15.000 del valore dei beni strumentali;
- superamento del limite di ricavi-compensi pari a Euro 30.000;
- il soggetto non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori.

- **Permanenza:**

- Fissata in 5 anni (per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e nei 4 successivi).
- Regime applicabile per più di 5 esercizi e fino al compimento del 35° anno di età nel caso di giovani contribuenti.

- **Condizioni:**

- non aver esercitato un'attività d'impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività;
- l'attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un'altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;
- in caso di prosecuzione di attività d'impresa esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a Euro 30.000.

- Agevolazioni previste:
 - no addebito IVA su operazioni attive;
 - no diritto alla detrazione IVA su operazioni passive;
 - obbligo di applicazione dell'inversione contabile (reverse charge) con versamento dell'IVA;
 - esonero da obblighi di registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni;
 - obbligo di numerazione e conservazione fatture acquisto e bolle doganali;
 - certificazione dei corrispettivi;
 - obbligo Intrastat;
 - esonero comunicazione operazioni black-list;
 - determinazione del reddito con applicazione del criterio di cassa;
 - esclusione da studi di settore e parametri;
 - imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al **5%** del reddito;
 - esclusione da IRAP.

REGIME SEMPLIFICATO PER GLI EX MINIMI

- Per chi presenta i requisiti per continuare ad applicare il vecchio regime dei minimi ma non possiede i requisiti aggiuntivi previsti dalla Manovra Correttiva

(aver intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione in data successiva al 31/12/2007; non aver esercitato un'attività d'impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività; l'attività da esercitare non deve costituire prosecuzione di un'altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale; in caso di prosecuzione di attività d'impresa esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a Euro 30.000)

- **Semplificazioni:**
 - esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
 - esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA;
 - esonero dall'IRAP.

- **Obblighi:**
 - conservare i documenti emessi e ricevuti;
 - fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
 - liquidare e versare l'IVA sulla base della dichiarazione annuale;
 - determinare l'IRPEF con il metodo ordinario;
 - assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.